

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1153

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 aprile 1959 (Stampato n. 493)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 maggio 1959*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Esenzione dall'imposta sui redditi
dei fabbricati).*

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, sono esenti dall'imposta sui fabbricati per la durata:

- a) di venticinque anni se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di ventiquattro anni se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di ventidue anni se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di vent'anni se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di diciassette anni se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di quattordici anni se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di undici anni se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di otto anni se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di cinque anni se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di due anni se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

I fabbricati di cui al primo comma sono esenti altresì dalle sovrimposte comunali e provinciali: a) fino al 31 dicembre 1963, se ultimati entro il 31 dicembre 1961; b) per i due anni solari successivi a quello in cui vengono ultimati, se la ultimazione si verifici dopo il 31 dicembre 1961.

In ambedue le ipotesi di cui al precedente comma, per i primi due anni successivi alla cessazione dell'esenzione dalle sovrimposte comunali e provinciali i fabbricati di cui al primo comma, sempreché ultimati entro il 31 dicembre 1969, saranno assoggettati alle sovrimposte stesse nella misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale.

ART. 2.

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

Le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

ART. 3.

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

Le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409,

dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1965.

ART. 4.

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

ART. 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

- a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.